

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
e nome del ricorrente  
della causa in ricorso:  
Riconoscimento  
Dell'atto di parte  
Dell'atto della legge



21364.18

€ . I.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

STEFANO SCHIRO'  
ANTONIO VALITUTTI  
MAURO DI MARZIO  
GIULIA IOFRIDA  
EDUARDO CAMPESE

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere - Rel.  
Consigliere

Oggetto

RICONOSCIMENTO  
FIGLIO  
RISARCIMENTO

Ud. 07/06/2018 CC  
Cron. 21364  
R.G.N. 7658/2016

**ORDINANZA**

sul ricorso 7658/2016 proposto da:

\_\_\_\_\_ (nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, elettivamente  
domiciliato in Roma, Piazza della Libertà' n.10, presso lo studio  
dell'avvocato Capecci Francesco, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato Perrella Enrico, giusta procura in calce al  
ricorso;

-ricorrente -

contro

ORB.  
1110  
2018

nato a \_\_\_\_\_ ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicotera n.29, presso lo studio dell'avvocato Francini Stanislao, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 5255/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5255/2015, pronunciata in un giudizio promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti del padre naturale, \_\_\_\_\_ al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato riconosciuto all'attore soltanto un danno non patrimoniale di € 50.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.

In particolare, la Corte distrettuale, respingendo il gravame del \_\_\_\_\_ (il figlio), ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da perdita di chances, stante la mancanza di elementi probatori (in ordine al tenore di vita pregresso, alla condizione socio-economica conseguita ed alle diverse e migliori opportunità, avendo lo stesso unicamente allegato di avere dovuto abbandonare gli studi universitari), e di quella di rimborso della quota parte sostenuta per il suo mantenimento esclusivamente dalla madre defunta, rilevando che, essendo intervenuto l'accertamento della paternità naturale (con sentenza del Tribunale del 2010, passata in



giudicato) a distanza di anni dal decesso della madre (nel 2004), alcun credito per esercizio del diritto di regresso era entrato nel patrimonio della predetta (potendosi dunque ipotizzare «una sostanziale "rinuncia"» della stessa «a rivalersi nei confronti del coobbligato solidale»), trasmissibile al momento della morte al figlio erede.

Avverso la suddetta sentenza, \_\_\_\_\_ propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di \_\_\_\_\_ che resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art.132 c.p.c., avendo la Corte d'appello, contraddittoriamente, dapprima, affermato che il dovere del genitore di mantenere il figlio sorge con la filiazione, a prescindere dal riconoscimento e, poi, sostenuto che il diritto del genitore al rimborso non deriva dalla filiazione ma dall'accertamento della paternità; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.147, 148 c.c. (nel testo vigente *ratione temporis*) e 1299 c.c., sempre con riguardo al mancato riconoscimento del diritto al rimborso della quota anticipata dalla madre, lamentando che il diritto in questione esiste dal momento della nascita del figlio ovvero dell'anticipazione, pur non essendo utilmente azionabile prima dell'accertamento giudiziale della paternità naturale (o meglio la messa in esecuzione del titolo non può intervenire prima della definitività dell'accertamento), cosicché lo stesso può essere trasmesso agli eredi.

2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha censurato la statuizione della Corte d'appello di conferma del rigetto della domanda



di risarcimento del danno patrimoniale, incentrando le censure sul mancato riconoscimento del diritto del figlio, quale successore della madre, di agire per il rimborso della quota parte delle spese anticipate, in via esclusiva, dal genitore deceduto, per il di lui mantenimento.

3. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Non si ravvisa anzitutto il vizio denunciato di motivazione apparente, per intrinseca contraddizione logica della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello affermato che il diritto del genitore adempiente, di regresso nei confronti dell'altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l'accertamento dello *status* in capo all'altro genitore naturale, alla luce di un consolidato orientamento di questo giudice di legittimità (neppure smentito dalla giurisprudenza indicata dal ricorrente nella memoria prodotta).

Invero, con riguardo alla proponibilità dell'azione di regresso, da parte del genitore che aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, questa Corte ha già ammesso l'esercizio della prima azione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità (che produce gli stessi effetti del riconoscimento, con decorrenza dalla nascita del figlio), anche se l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello *status* (Cass. 1745/2016; Cass. 17914/2010; Cass. 23596/2006).

Questa Corte (Cass.23596/2006, Cass. 7986/2014) ha affermato come pacifico il principio secondo cui l'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti



dell'altro genitore *«non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale»*.

In definitiva, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo *status* di figlio.

Questa Corte ha, di recente (Cass.7960/2017) , ulteriormente chiarito che, a seguito della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, che produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., l'obbligazione di mantenimento del figlio *«si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio»*, cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, ma *«la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse*



*superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c.».*

La Corte distrettuale, con ragionamento logico e coerente, ha rilevato che l'accertamento dello *status* di padre naturale era intervenuto, nella specie, a distanza di anni dalla morte della madre, ragione questa per cui, all'epoca del decesso di quest'ultima, non era neppure sorto un diritto, disponibile, al rimborso della quota parte delle spese di mantenimento del figlio, trasmissibile agli eredi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, il 7 giugno 2018.

Il Presidente

